SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
12 febbraio 1987 *

Nella causa 233/85,

Anna Bonino, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrente,

e

Union syndicale, service public européen Bruxelles, con sede in Bruxelles, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Dimitrios Gouloussis e dal membro del suo servizio giuridico sig. ra Marie Wolfcarius, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il membro del suo servizio giuridico sig. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione 19 ottobre 1984, relativa alla nomina del capogruppo della traduzione « economia e finanze » presso la divisione IX. D.9, « traduzione italiana », ed al rigetto della candidatura della ricorrente a tale posto,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di sezione, U. Everling e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: D. Louterman, amministratore

* Lingua processuale: il francese.

vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 13 novembre 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 22 gennaio 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 luglio 1985, la sig. ra Anna Bonino, dipendente di grado LA 4 con incarico di revisore presso la divisione di traduzione italiana alla Commissione delle Comunità europee, ha presentato ricorso diretto all'annullamento della decisione 19 ottobre 1984, di rigetto della sua candidatura al posto di capogruppo « economia e finanze » (carriera LA 5/LA 4) e di nomina del sig. Tutzschky al posto stesso.

2 Per quanto riguarda gli antefatti della controversia nonché i mezzi e gli argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d'udienza. Tali elementi degli atti di causa sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.

3 L'avviso di posto vacante per il posto di cui trattasi veniva pubblicato a seguito della decisione di riorganizzare la struttura delle divisioni linguistiche, creando dei gruppi specializzati. Prima della pubblicazione di tale avviso, la Commissione aveva incaricato a turno la Bonino e il Tutzschky, ciascuno per un periodo sperimentale di sei mesi, di esercitare le funzioni di capo del gruppo « economia e finanze ».

4 Va in primo luogo respinta la tesi della Bonino, secondo cui la decisione controversa sarebbe viziata in quanto sprovvista di una motivazione particolarmente circostanziata, quale ritenuta necessaria dalla Bonino qualora, in una situazione di squilibrio numerico tra dipendenti di sesso maschile e dipendenti di sesso femminile, non venga accolta la candidatura di una dipendente. Infatti, come la Corte ha dichiarato in merito a decisioni di promozione adottate in forza dell'art. 45 dello statuto del personale (cfr. sentenze 13 luglio 1972, causa 90/71, Bernardi, Racc.

1972, pag. 603, e 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi, Racc. 1974, pag. 1099), l'art. 25 non obbliga l'autorità che ha il potere di nomina a motivare una decisione relativa all'assegnazione di un dipendente ad un nuovo incarico né nei confronti del dipendente nominato, che non può venir leso da questa decisione, né nei confronti dei candidati non prescelti, che rischierebbero di esser pregiudicati da tale motivazione. La presenza di donne fra i candidati al posto di cui trattasi nonché il principio di parità di trattamento fra uomini e donne non hanno rilievo a tale proposito.

5 Va poi ricordato che la scelta dell'autorità che ha il potere di nomina per assegnare, a seguito di un avviso di posto vacante, un dipendente ad un posto vacante dev'essere compiuta in forza dell'art. 7 dello statuto del personale, nel solo interesse del servizio. Per valutare, nell'ambito di una tale decisione, l'interesse del servizio nonché le attitudini dei candidati all'impiego di cui trattasi, l'autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale. Secondo una giurisprudenza costante della Corte (cfr. da ultimo la sentenza 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller, Racc. 1987, pag. 0000), il controllo della Corte deve limitarsi in questo campo all'accertamento del se, tenuto conto delle considerazioni che hanno potuto determinare la valutazione dell'amministrazione, questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente erroneo. La Corte non può quindi sostituire la sua valutazione delle attitudini dei candidati o dell'interesse del servizio a quella dell'autorità che ha il potere di nomina.

6 Risulta dalla trattazione dinanzi alla Corte che nella fattispecie l'autorità che ha il potere di nomina ha ammesso che, sulla base dei titoli e dell'esperienza nel settore dell'economia e delle finanze nonché delle conoscenze linguistiche, la ricorrente poteva apparire più qualificata del Tutzschky, ma l'autorità stessa ha tuttavia considerato il Tutzschky più idoneo a svolgere le funzioni di cui trattasi a causa delle sue maggiori capacità direttive. È certo che l'autorità che ha il potere di nomina è giunta a tale conclusione basandosi sull'andamento dei periodi di sperimentazione dei due candidati nell'esercizio delle funzioni di capogruppo.

7 Siffatte considerazioni non eccedono di per sé i limiti della discrezionalità dell'autorità che ha il potere di nomina nella scelta del candidato più adatto per il posto in considerazione.

8 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, considerazioni del genere non sono contraddette neppure dalla circostanza che la ricorrente stessa, di fatto, aveva già assicurato la direzione del gruppo e che la Commissione le ha, successivamente, offerto il posto di capo di un altro gruppo nel settore della traduzione automatica. Infatti, senza mettere in dubbio sul piano generale l'attitudine della ricorrente ad esercitare funzioni di capogruppo, l'autorità che ha il potere di nomina poteva ritenere, alla luce delle esperienze pratiche nell'esercizio delle funzioni considerate, che il Tutzschky fosse più adatto per quel posto particolare.

9 Non può ritenersi infine che considerazioni di tal genere siano l'espressione di un pregiudizio generale a sfavore delle donne e siano quindi contrarie al principio di parità di trattamento fra uomini e donne. Infatti, la Bonino ha sostenuto questo assunto solo con asserzioni di ordine generale non suffragate da alcun elemento di fatto concreto. In questo stesso contesto, non è necessario esaminare la tesi, formulata unicamente dall'interveniente, secondo cui le donne dovrebbero in ogni caso beneficiare di un diritto di preferenza per le loro candidature, poiché la stessa interveniente ha sostenuto tale tesi solo relativamente all'ipotesi in cui l'autorità che ha il potere di nomina debba scegliere fra un uomo ed una donna da essa ritenuti ugualmente idonei e qualificati per il posto di cui trattasi, ipotesi che non si presenta nella fattispecie, come risulta da quanto precede.

10 Tuttavia, va constatato che il solo elemento agli atti, su cui nella fattispecie possono fondarsi le considerazioni che hanno determinato la scelta dell'autorità che ha il potere di nomina, è una nota, indirizzata dal capo della divisione di traduzione italiana al capo della divisione del personale, e con la quale il primo proponeva la nomina del Tutzschky dopo aver descritto e comparato i risultati dei periodi di prova compiuti dai due candidati nelle funzioni di cui trattasi. È certo, come sostiene la Bonino, che tale nota non era stata portata a sua conoscenza né era stata inserita nel suo fascicolo personale.

11 A tale proposito, va ricordato che l'art. 26 dello statuto del personale dispone che il fascicolo personale del dipendente deve contenere fra l'altro « tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento » nonché « le osservazioni formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti », e che, ai sensi dell'art. 43 dello stesso statuto, il rapporto periodico sulla competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun dipendente viene comunicato all'interessato, che « ha la facoltà di aggiungervi tutte le informazioni che ritenga utili ». Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 28 giugno 1972

(causa 88/71, Brasseur, Racc. 1972, pag. 499), lo scopo di tali disposizioni è di garantire il diritto alla difesa del dipendente, contro decisioni eventualmente adottate dall'autorità che ha il potere di nomina ed influenti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera in base a fatti concernenti il suo comportamento dei quali non vi sia traccia nel fascicolo personale. Risulta da tali disposizioni che una decisione basata su elementi di questa natura non è conforme alle garanzie dello statuto e dev'essere annullata in quanto intervenuta a seguito di una procedura viziata da illegittimità (cfr. sentenza 3 febbraio 1971, causa 21/70, Rittweger, Racc. 1971, pag. 7).

12 È vero che nella fattispecie la nota del superiore gerarchico della Bonino conteneva, accanto alla descrizione del periodo di sperimentazione della stessa ed alla valutazione del suo risultato, il risultato del periodo di sperimentazione del Tutzschky, la valutazione comparativa dei due periodi e la proposta di nominare il Tutzschky. Né rapporti riguardanti altri dipendenti né elementi facenti parte della procedura di nomina propriamente detta, quale una valutazione comparativa dei titoli e dei meriti di diversi candidati od una proposta del superiore gerarchico interessato, devono essere portati a conoscenza dei candidati.

13 Invece, è in contrasto con gli artt. 26 e 43 dello statuto la circostanza che nella fattispecie la relazione relativa al periodo di prova della Bonino sia stata confusa in una stessa nota con la valutazione comparativa delle due candidature, senza che tale relazione sia stata inserita nel fascicolo personale della Bonino stessa e senza che ella abbia avuto la possibilità di formulare osservazioni al riguardo. Poiché nel fascicolo l'autorità che ha il potere di nomina non disponeva di alcun altro elemento per fondare la sua valutazione secondo cui il Tutzschky era il candidato più idoneo, la relazione sul periodo di sperimentazione della Bonino, contenuta nella nota di cui trattasi, ha avuto un'influenza determinante sul contenuto della decisione controversa.

14 Ne consegue che la decisione controversa è viziata da illegittimità e che il ricorso è fondato.

Sulle spese

15 Ai sensi dell'art. 69 §, 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della Commissione in data 19 ottobre 1984, intervenuta a seguito dell'avviso di posto vacante COM/1059/84, con la quale il sig. Tutzschky veniva nominato al posto di capogruppo della traduzione italiana « economia e finanze » e veniva respinta la candidatura della sig. ra Bonino a tale posto, è annullata.**

2) **La Commissione è condannata alle spese.**

Galmot Everling Moitinho de Almeida

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 12 febbraio 1987.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della terza sezione
Y. Galmot